

Il Consiglio di Stato

Signor
Raoul Ghisletta
Deputato al Gran Consiglio

INTERPELLANZA 28 settembre 2020

Prevenzione per le lavoratrici in gravidanza e per altre persone a rischio

Signor deputato,

rispondiamo come segue ai quesiti posti dalla sua interpellanza.

1. È a conoscenza della recente direttiva interna SECO ai Cantoni?

Premettendo che all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, frequentemente in contatto con la SECO, non risulta una direttiva nel senso indicato, lo scrivente Consiglio ha preso atto in data 5 agosto 2020 che l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), in collaborazione con la Società Svizzera di Ginecologia e Ostetricia (SSGO), è giunto alla conclusione che le donne incinte rientrano tra le persone particolarmente a rischio. Questa decisione è stata dettata dal fatto che recenti studi indicano sempre più spesso che le donne incinte malate di COVID-19, rispetto a quelle non incinte della medesima età, possono presentare un rischio più elevato di decorso grave della malattia. Si tratta tuttavia di una minoranza. Secondo gli studi, la maggior parte delle donne incinte con un decorso grave della malattia presentava anche altri fattori di rischio, quali il sovrappeso, l'età avanzata e malattie preesistenti. Un decorso grave della malattia può avere un'influenza negativa sulla gravidanza e sul nascituro. Rimangono tuttavia aperti molti quesiti, in particolare per l'insufficienza di dati relativi ai primi due terzi della gravidanza. Viste le maggiori indicazioni a favore della suddetta ipotesi, la decisione di classificare le donne incinte tra le persone particolarmente a rischio è da considerare come una misura di precauzione. In questo senso le direttive dell'UFSP consigliano alle donne incinte di proteggersi per quanto possibile da un'infezione da nuovo coronavirus invitandole a seguire le raccomandazioni per persone particolarmente a rischio, a portare la mascherina in pubblico se non è possibile mantenere la distanza di 1.5 metri e ad evitare assembramenti.

2. Continua a ritenere che le docenti in gravidanza non rientrano nella categoria a rischio ai sensi dell'articolo 7-13 dell'ordinanza DFER sui lavori pericolosi durante la gravidanza e la maternità, per cui il datore di lavoro non è ritenuto a rilasciare il documento per la valutazione dei rischi (risposta 23/9/2020 a interpellanza numero 2030)?

L'articolo 62 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) definisce nel capoverso 3 i tipi di lavoro considerati pericolosi o gravosi per le donne incinte e le madri allattanti. Comprendono lavori che richiedono lo spostamento manuale di carichi pesanti, movimenti o

posizioni del corpo che provocano una fatica precoce, lavori che provocano urti, scosse o vibrazioni; lavori in condizione di sovrappressione come lavoro in camera di pressione, immersione eccetera, lavori che espongono al freddo o al caldo oppure a umidità eccessiva, lavori sottoposti agli effetti di radiazioni nocive o al rumore, lavori sottoposti agli effetti di sostanze nocive o di microorganismi, i lavori nell'ambito di sistemi di orientazione del tempo di lavoro che, per esperienza, portano ad un forte aggravio.

L'Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità disciplina i criteri di valutazione dei lavori pericolosi o gravosi secondo l'articolo 62 capoverso 3 OLL 1:

In particolare, l'articolo 10 dell'ordinanza DEFR si riferisce ai lavori sottoposti agli effetti di microorganismi, facente riferimento all'Ordinanza sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microorganismi (OPLM) che disciplina le misure da adottare per proteggere i lavoratori durante l'utilizzazione di microorganismi e l'esposizione a microorganismi sul posto di lavoro.

L'OPLM si riferisce esclusivamente a specifiche attività professionali nel corso delle quali vengono utilizzati microorganismi oppure vi può essere una loro immissione nel ambiente di lavoro a causa del tipo della specifica attività svolta (ad esempio lavori in laboratori di microbiologia, patologia, lavori su reparti di malattie infettive, impianti di depurazione, industria alimentare, impianti di compostaggio e altri contesti simili).

Ora, il SARS-Cov 2 è un microorganismo nuovo con fonte di potenziale infetto non legata ad una specifica attività professionale come ai sensi OPLM, ma rappresenta un rischio di esposizione ubiquitario in tutti gli ambienti lavorativi ed extra lavorativi.

Pertanto alle docenti delle scuole non può essere applicata l'Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità e quindi non si impone una valutazione dei rischi come da articolo 62 dell'Ordinanza 1 della legge sul lavoro.

3. Intende verificare che venga fatta una valutazione dei rischi, in modo da tutelare tutte le dipendenti incinte over 35 anni e altre persone a rischio nelle scuole cantonali, comunali, private, asili nido, enti sociosanitari?

Dal momento che non si impone una valutazione dei rischi come da articolo 62 dell'OLL 1, vanno applicate le disposizioni dell'articolo 10 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 che non prevede delle misure specifiche generalizzati per le persone a rischio.

Valgono i principi generali della protezione della salute dei lavoratori come definiti dall'articolo 6 della Legge sul lavoro e dall'articolo 10 dell'ordinanza Covid-19 situazione particolare: il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti per garantire la tutela della salute dei collaboratori e adottare le misure di prevenzione contro la Covid-19 sul posto di lavoro, prendendo i provvedimenti necessari per proteggere i propri dipendenti compreso i gruppi a rischio.

All'interno dei vari settori dell'AC sono stati implementate le misure protettive dei dipendenti come definite nelle Linee guida sulle misure protettive da applicare in Amministrazione cantonale, concernente le regole del distanziamento fisico compreso la separazione fisica con pannelli di plexiglas, delle misure fondamentali di igiene personale e delle norme generali di pulizia e di igiene degli spazi e strumenti condivisi nonché l'utilizzo delle mascherine protettive quale ulteriore misura di protezione individuale, in particolare anche in riferimento alle persone a rischio.

Per il personale docente e scolastico, per quello degli asili nido e per quello attivo presso gli altri enti sociosanitari in generale, fanno invece stato le indicazioni contenute nei piani di protezione dei rispettivi istituti.


Con queste misure il datore di lavoro garantisce un livello elevato di protezione ai propri dipendenti compreso la categoria di persone considerate particolarmente a rischio.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi



Il Cancelliere:

Arnolfo Coduri

